

**DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DI COMUNITÀ EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA
"BUFFER" PER MINORI
SPERIMENTAZIONE**

Premessa

In considerazione di quanto definito nella Delibera di Giunta n° 131/2020 “Sperimentazione di due tipologie di strutture di prima accoglienza in isolamento sanitario, nell’ambito dell’emergenza da virus covid-19 per nuclei genitore-bambino e per minorenni e di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati – accoglienza temporanea immediata (dotato di zona buffer) il sistema di interventi rivolti ai minori e alle famiglie prevede la **costituzione di una nuova struttura di prima accoglienza per minori, sottoposti a interventi di tutela, per i quali non vi sia evidente sospetto di contagio del virus, che necessitano di una soluzione abitativa in area neutra di osservazione, per il preliminare isolamento domiciliare di 8 giorni e per gli accertamenti sanitari necessari all’inserimento presso strutture comunitari.**”

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

Le Comunità Educative di Accoglienza “buffer” per Minori, di seguito per brevità “Comunità”, sono: **strutture di prima accoglienza per minorenni in carico ai servizi sociali, non covid positivi, che necessitano di un periodo di isolamento preventivo in attesa di inserimento o re-inserimento in idonea Comunità di Accoglienza.**

Le Comunità hanno finalità di protezione e tutela, espressa attraverso la cura ed il supporto educativo differenziati secondo i bisogni del minore, **mirati a sostenere la prima fase di ingresso/re-ingresso nel sistema residenziale di tutela, particolarmente orientate ad attendere alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria per la gestione dell’emergenza da Covid-19.**

Art. 2 – Destinatari

Le Comunità accolgono minori:

- di qualsiasi genere e nazionalità **non covid positivi;**
- in carico ai Servizi Sociali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Ufficio Cittadini Senza Territorio);
- in situazione di rischio o pregiudizio tali da rendere necessario un allontanamento per quanto possibile temporaneo dal nucleo familiare di origine, al fine di evitare il rischio di ulteriore danno;
- per i quali si renda necessario l’isolamento in via precauzionale di otto giorni (salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire), in assenza di sintomatologia da Covid-19;
- per un numero non superiore alle 12 unità e comunque entro il numero dei posti autorizzati.

Le Comunità *buffer* non accolgono altre tipologie di utenza rispetto a quelle sopra elencate e per tutta la durata della sperimentazione.

L’accoglienza del minorenne presso la struttura è strettamente vincolata dall’obbligo di isolamento preventivo in zona *buffer* come da Delibera di A.Li.Sa. n. 185/2020 e successive note integrative; in ogni caso non deve in alcun caso superare il tempo necessario agli accertamenti sanitari necessari all’ingresso definitivo in struttura.

Art. 3 – Standard per l’accreditamento

Tali Comunità costituiscono un modello sperimentale rispetto alle attuali tipologie di struttura di accoglienza residenziale regolamentate a livello regionale. La sperimentazione avrà durata semestrale dalla data di

Allegato 3)

sottoscrizione del contratto, eventualmente rinnovabile sulla base del permanere degli standard individuati e dello stato di emergenza legato al contrasto della diffusione del contagio da virus COVID-19.
L'accreditamento ha durata corrispondente a tutto il periodo di emergenza COVID-19.

a) La struttura

La Comunità dovrà possedere idonea autorizzazione al funzionamento CEA, CEAS CEAS 0-6 (DGR 944/18) La stessa rispetta tutti gli standard già previsti dal citato provvedimento, oltre quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare:

- sono collocate nel territorio del Comune di Genova e realizzate in stabili ad uso abitativo, in zone accessibili con i mezzi pubblici. È consentita la coesistenza di un massimo di quattro moduli residenziali o semi residenziali nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati.
- sono collocate preferibilmente non in prossimità a luoghi di accoglienza per altre tipologie d'utenza adulta (ad esempio Comunità terapeutiche, Centri per le tossicodipendenze, REMS, circoli, ecc) e da agenzie per la raccolta di scommesse come da Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2013.
- presentano le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione, allestito in modo confortevole ed adeguato al numero e alle esigenze dei minori, garantisce spazi adeguati alle attività; camere singole;
- bagno dedicato alla camera o bagni ad uso esclusivo degli ospiti provvedendo all'igienizzazione ad ogni utilizzo;
- sanificazione quotidiana con materiale dedicato e secondo quanto previsto per le strutture extra ospedaliere sociosanitarie prot. Alisa n. 9771 del 10.04.2020;
- zona filtro per gli operatori, che può essere utilizzata anche per l'attività amministrativa e la conservazione della documentazione (cartelle individuali degli ospiti, turni del personale, diario di bordo, altra documentazione inerente la struttura e gli ospiti) nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- locale cucina, i pasti devono essere consumati nel rispetto delle indicazioni di distanziamento e sanificazione previsti dalle normative vigenti;
- gli spazi, gli arredi e le attrezzature devono essere adeguati al numero e alla particolare tipologia di accoglienza. Devono essere correttamente mantenuti e sostituiti se ammalorati, devono essere sistematicamente igienizzati;
- per tutte le Comunità, sono previsti i seguenti arredi minimi delle camere per ciascun minore: letto, comodino con lampada, armadio a due ante, scarpiera.

La Comunità deve essere allestita in modo da garantire tra l'altro la salubrità e l'ordine degli ambienti secondo le vigenti indicazioni sanitarie, la manutenzione degli arredi attrezzature e ambienti, prevedendo la rapida sostituzione in caso di usura e – in particolare - la sanificazione quotidiana degli ambienti secondo quanto previsto quali misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus.

Al momento dell'attuale fase di accreditamento, i provvedimenti di riferimento sono:

- DGR 535/15 e DGR 488/16, per le parti non abrogate;
- DGR 944/18;
- Delibera A.Li.Sa 185/2020
- Delibera A.Li.Sa 232/2020 e ss.mm.ii.

b) Requisiti organizzativi

Personale: rapporto personale educativo/minorenni 1:1,6, compreso il coordinatore.

Tutto il personale, in particolare quello educativo, deve essere professionalmente preparato nella gestione degli interventi di emergenza con minorenni, nel rispetto delle caratteristiche personali e culturali, sulla normativa in materia sanitaria vigente e sulle procedure correlate all'attività di accoglienza in emergenza.

Allegato 3)

La Comunità è aperta e garantisce l'accoglienza tempestiva a minori 7/7 giorni, 24/24 ore.

c) Personale

Ogni Comunità deve avere una équipe e, nel caso di più Comunità residenziali nello stesso edificio, ognuna deve avere un'équipe completa.

Visto la particolarità della struttura richiesta, si ritiene non opportuno il coinvolgimento di personale a titolo volontario.

Al momento dell'attuale fase di accreditamento, il provvedimento di riferimento è la DGR 944/18. Tutti gli educatori devono possedere i titoli previsti dalla normativa (L 205/2017 e la DGR 203/2014 e ss.mm.ii). Il Coordinatore deve essere in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 535 del 27/03/2015 e ss.mm.ii

c.1) L'équipe educativa

L'équipe educativa è composta dagli educatori di entrambi i generi e dal Coordinatore, che di norma è individuato tra gli educatori della Comunità e concorre all'attività educativa della struttura.

Il Coordinatore:

- è reperibile 24/24 ore o incarica un suo delegato;
- coordina l'équipe degli operatori, assicurando indirizzo e sostegno tecnico operativo;
- cura la gestione della struttura, coordina e monitora l'organizzazione dell'attività nonché i percorsi di accoglienza di ciascun minore;
- assicura la turnistica del personale con orario flessibile, valutando – nel rispetto da quanto previsto dai CCNL - la specifica organizzazione della Comunità *buffer*;
- cura la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa alla struttura ed alle attività di servizio di cui è responsabile.

L'équipe ha riunioni di coordinamento e pone in essere tutte le attività utili alla corretta gestione delle situazioni individuale, anche in considerazione della capacità di accoglienza tempestiva di minori preferibilmente anche attraverso un diario specifico giornaliero descrittivo dello stato di salute del minore negli otto giorni di inserimento. Ogni membro dell'équipe partecipa alle attività di formazione obbligatorie per almeno n. 10 ore semestrali, curata da personale qualificato con formazione specifica.

La programmazione delle attività di formazione è inviata alla Direzione Politiche Sociali.

d) Interventi

L'équipe educativa dovrà garantire:

- l'osservazione dello stato di salute psico-fisica del minore e prevedere la segnalazione ai servizi di ogni eventuale insorgenza;
- il supporto educativo al minore in particolare per la situazione di isolamento (seppur preventivo), anche agevolando i rapporti con la famiglia d'origine, se non esplicitamente escluso dal PEI, i rapporti amicali, con i servizi socio-sanitari di riferimento e l'équipe della struttura residenziale di destinazione. La struttura di destinazione del minore deve sempre essere individuata prima del passaggio in Comunità *buffer*.
- la cura dello sviluppo personale (igiene personale, corretta alimentazione, cura della salute fisica e psichica, etc ...);
- il consolidamento delle capacità personali degli ospiti, con particolare attenzione al rispetto dell'obbligo didattico.

Deve essere garantita la possibilità di fornire ai ragazzi un "kit" per far fronte anche ai bisogni riferiti a vestiario, biancheria, articoli per l'igiene personale.

In relazione alla cura, tra l'altro, la Comunità:

- riporta e conserva ogni altra informazione sanitaria sulla salute del minore in apposita scheda che conterrà tutte le informazioni e gli interventi effettuati. La scheda dovrà essere completa, di immediata lettura e comprensione, omnicomprensiva di tutte le informazioni e potrà essere trasmessa alla struttura di destinazione del minore al momento delle dimissioni;
- si assicura il monitoraggio dell'assenza di sintomatologia da Covid-19 segnalando eventuali sintomi sospetti;
- in caso di necessità cura la regolarizzazione dell'iscrizione all'anagrafe sanitaria per l'accesso al SSN dell'ospite inserito;
- individua, preferibilmente sul territorio dove è ubicata, il sistema dei servizi sanitari necessari (MMG, pediatra di libera scelta, consultorio, ...) alla tempestiva presa in carico dei minori inseriti
- pone particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione, sia in relazione agli aspetti nutrizionali - predisponendo menù settimanali correttamente porzionati, supervisionati da consulenti esperti (nutrizionisti, Pediatra o Medico curante), coerenti sia con la stagione, con l'età degli ospiti e rispettosi di eventuali necessità personali, sia in relazione agli aspetti affettivi connessi al momento del pasto comunitario;
- dota i minori accolti dell'abbigliamento necessario: almeno 2 cambi completi di biancheria intima, almeno 1 pigiama e 1 cambio completo di abbigliamento – scarpe incluse - ordinato e congruente alla stagione ed all'età.
- ha il divieto assoluto di pubblicare e/o diffondere immagini (per pubblicazione s'intende incluso qualsiasi mezzo che possa rendere pubblica l'immagine a titolo identificativo e non esaustivo social network/mostre fotografiche/volantini/presentazioni power-point della struttura/pubblicizzazione delle attività) che possano in qualsiasi modo rendere identificabili gli ospiti della struttura;
- dà immediata e formale comunicazione dell'allontanamento di un minore dalla Comunità (allontanamento spontaneo, mancato rientro, sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...),
- deve informare l'Autorità di pubblica sicurezza, il Servizio che ha disposto l'inserimento, la Direzione Politiche Sociali in caso il minore sia coinvolto in attività illecite che possono avere conseguenze anche penali

In caso di notizia di reato, deve essere presentata denuncia al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria.

La Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova va altresì informata tempestivamente in forma scritta (anche email) di eventuali avvenimenti e situazioni critiche che riguardino la struttura, l'équipe e/o i minori inseriti.

Infine, nel caso si presenti la contemporanea assenza di tutti i minori ospiti e la Comunità decida di sospendere l'attività, il Gestore deve assicurare la reperibilità per ogni ospite e l'immediata ripresa dell'attività qualora se ne manifesti la necessità (es. inserimento urgente, ...).

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di applicare tutte le misure previste da provvedimenti ministeriali, regionali e le indicazioni della Civica Amministrazione in relazione alla prevenzione e gestione di ogni fase connessa all'emergenza COVID 19.

Allegato 3)

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione presso la Struttura:

- Carta dei Servizi
- Progetto di gestione
- registro degli ospiti, aggiornato con i nominativi dei minorenni ospitati (data inserimento e dimissione, anche quella presunta, eventuali nominativi in lista d'attesa, ecc.)
- elenco operatori, con specificati i relativi titoli professionali, la qualifica, l'inquadramento e il nastro lavorativo (part-time, full-time)
- tabella di rilevazione delle presenze degli operatori (tabella nominativa delle presenze/turni orari di lavoro giornaliero/settimanale)
- altra documentazione relativa alla struttura (es. autorizzazione al funzionamento, locazione dell'immobile, programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti, periodicità pulizia profonda ambienti, approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa, ...)
- deve essere affisso nella struttura il numero dell'operatore reperibile, che deve essere coinvolto qualora necessario a garanzia della presenza di almeno un adulto presso la struttura a supporto dei minori presenti.

Inserimenti, presenze, dimissioni di ogni minore inserito a qualsiasi titolo presso la Comunità e liste d'attesa sono oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione accreditante. Il gestore ottempera a tale debito informativo attraverso modalità che verranno disposte dall'Ente accreditante.

Art. 5 – Retta

La retta è onnicomprensiva di quanto già indicato in tutti gli articoli precedenti del presente disciplinare, con particolare riguardo alle necessità dei minori accolti:

- vitto, vestiario, tutela della salute -nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti- assicurando quanto prescritto dal medico;
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- supporto educativo 24/24H per 7/7 gg, tramite personale educativo (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL);
- personale ausiliario per la preparazione dei pasti e le pulizie
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, ...);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari).

La retta riconosciuta è:

- **€ 106,85** (IVA al 5 % esclusa oppure esente iva ai sensi ...) CEAS 0-6 oppure 6-18 anni (comunità caratterizzata dalla capacità di organizzare interventi anche ad integrazione sociosanitaria secondo i parametri previsti dalla D.G.R. 535/2015, con quote a carico della sanità definite in base al progetto individualizzato).

In caso di operatore residente la retta è abbattuta in conformità a quanto disposto dall'All. A punto 3.5.2. della DGR 535/2015) ed è pari a

- **€ 95,38** (IVA al 5 % esclusa oppure esente iva ai sensi ...) CEAS 6-18 anni (comunità caratterizzata dalla capacità di organizzare interventi anche ad integrazione sociosanitaria secondo i parametri previsti dalla D.G.R. 535/2015, con quote a carico della sanità definite in base al progetto individualizzato).

Art. 6 – Accordo di accreditamento

Costituiscono accordo di accreditamento, di cui all'art. 33 L.R. 42/2012:

- il presente disciplinare;
- l'istanza di accreditamento e i relativi allegati;
- il provvedimento amministrativo di accreditamento.

L'accREDITAMENTO ha efficacia per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 salvo eventuali proroghe e/o modifiche previste dalla DD ...

Può essere revocato da parte del Comune qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, in caso di mancato adeguamento della struttura/servizio a ulteriori norme nazionali e regionali in materia. In caso di revisione da parte del Comune di Genova in toto o in parte dei requisiti di accreditamento, l'accREDITAMENTO non sarà revocato nel caso in cui il Gestore aderisca alla nuova disciplina.

L' accREDITAMENTO è condizione indispensabile alla stipula di contratti con la C.A., pur non vincolando la stessa all'inserimento di minori presso le strutture accreditate.

Al fine di porre a carico del Comune di Genova il costo del servizio per l'inserimento residenziale di minori viene sottoscritto specifico contratto soggetto a rinnovo periodico con il gestore della struttura accreditata.